

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito "l'Università"), codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi, 5, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Giacomo Deferrari, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28.10.2008

E

L'ENTE OSPEDALIERO "OSPEDALI GALLIERA" DI GENOVA (di seguito "l'Ospedale"), partita IVA 00557720109, con sede legale in Genova, Mura delle Cappuccine 14, rappresentata dal Dott. Adriano Lagostena, nominato Direttore generale nel Consiglio di Amministrazione del 12.7.2005, in conformità all'articolo 9 dello Statuto, approvato con Decreto del Ministro della Salute del 28.8.2002;

(dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE:

a) l'art. 1 del D. Lgs n. 517/99, recante la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, stabilisce che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla regione con le università ubicate nel proprio territorio;

b) l'art. 1, punto 2, del Protocollo generale d'intesa sottoscritto tra Regione Liguria

	Medicina e Chirurgia dell'Università, quale responsabile della neo-istituita	
	Struttura semplice;	
	e) è interesse dell'Università avvalersi delle strutture, delle tecnologie	
	d'avanguardia e delle competenze professionali messe a disposizione	
	dall'Ospedale nell'ambito del Polo clinico-tecnologico, come confermato anche	
	dalla delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del	
	30.5.2007, che ha tra l'altro approvato la proposta dell'Ospedale di attribuzione	
	al Prof. Giovanni De Caro dell'incarico di direzione della suddetta struttura	
	semplice;	
	f) il Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 28.10.2008 , previo	
	parere favorevole del Senato Accademico del 13.10.2008, ed il Direttore	
	generale dell'Ospedale con provvedimento n. 786 del 3.10.2008, hanno	
	conformemente deliberato di proporre alla Regione Liguria la modifica	
	dell'Allegato A2 "Elenco delle unità operative ospedaliere a direzione	
	universitaria" dell'Accordo attuativo del Protocollo Generale d'intesa, mediante	
	inserimento dell'Unità Operativa semplice di "Radiologia vascolare	
	interventistica", afferente al Dipartimento di Neuroscienze e Cardiovascolare	
	dell'Ospedale, tra le Unità Operative semplici dell'Ospedale a direzione	
	universitaria;	
	g) con le medesime deliberazioni, l'Università e l'Ospedale hanno approvato la	
	bozza della presente Convenzione a disciplina dei rapporti tra Università e	
	Ospedale, conferendo mandato, rispettivamente, al Rettore e al Direttore	
	Generale a stipulare i relativi atti, subordinandolo alla condizione sospensiva	
	dell'approvazione della modifica dell'Allegato A2 di cui sopra da parte della	
	Giunta Regionale;	

h) con delibera del 22.1.2010 la Giunta Regionale ha approvato, su richiesta congiunta dell'Università e dell'Ospedale, la modifica dell'Allegato A2 nei termini anzidetti, realizzandosi in tal modo la condizione sospensiva ;

i) si rende pertanto necessario regolare con apposita convenzione attuativa i rapporti conseguenti all'integrazione dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca tra l'Università e l'Ospedale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

1. Scopo essenziale della presente convenzione è lo svolgimento coordinato delle attività di assistenza, didattica e ricerca, nel reciproco interesse delle Parti, al fine di migliorare il servizio pubblico all'utenza dell'Ospedale, accrescere la qualità dei processi formativi degli operatori, implementare la ricerca nel settore sviluppando l'innovazione tecnologica e le risorse cliniche, nella salvaguardia del principio di autonomia dell'Ospedale e delle finalità istituzionali dell'Università.

Articolo 3 – Unità Operative e parametri di attività

1. Con riferimento all'Allegato A dell'Accordo attuativo del Protocollo Generale di intesa, le Parti convengono che le Unità Operative in cui si svolgeranno le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi concordati sono elencate nell'Allegato I

alla presente convenzione e potranno ricomprendere:

a) UU.OO. che istituzionalmente supportano le attività universitarie (previste dall'allegato A, sub 1, dell'Accordo attuativo del PGI.);

b) UU.OO. con prevalente finalità di assistenza a direzione universitaria (previste dall'allegato A, sub 2, dell'Accordo attuativo del PGI.);

c) UU.OO. con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria (previste dall'allegato A, sub 3, dell'Accordo attuativo del PGI.).

2. Le stesse UU.OO. potranno essere previste come Strutture Complesse o Strutture Semplici.

3. Le parti prendono atto altresì dei parametri di attività individuati all'art. 3 del PGI sulla base dei quali vengono definite le attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, tenuto conto delle esigenze didattico-scientifiche, della definizione dei livelli di assistenza e del processo di razionalizzazione delle necessità degenziali finalizzato all'appropriatezza delle prestazioni.

4. Il personale universitario docente e tecnico-amministrativo che svolge la propria attività presso le Unità Operative a direzione ospedaliera o a direzione universitaria, individuato secondo il disposto degli artt. 4 e 13 del PGI, nonché il personale sanitario medico e non medico che l'Ospedale mette a disposizione delle Unità Operative a direzione universitaria è specificatamente e nominativamente indicato nell'Allegato 2.

5. Qualora, in seguito a circostanze straordinarie, il mutamento delle esigenze scientifiche e/o assistenziali correlate alle finalità istituzionali dell'Ospedale comporti la necessità di sopprimere una struttura a Direzione Universitaria, l'Ospedale è tenuto a concordare con l'Università tempi e modalità della dismissione

della stessa al fine di salvaguardare l'adempimento dei compiti istituzionali universitari di detta Unità Operativa e del personale universitario ad essa afferente.

Articolo 4 – Commissioni e consultazioni

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del PGI, il Rettore o un suo delegato si rappresenterà con il Direttore Generale dell'Ospedale o un suo delegato al fine di garantire il monitoraggio delle soluzioni organizzative adottate o la risoluzione di eventuali problematiche relative alle strutture universitarie convenzionate ed al mancato raggiungimento degli scopi di cui alla presente convenzione.

2. Per l'esame di eventuali singole problematiche il Rettore ed il Direttore Generale dell'Ospedale, o i rispettivi delegati, potranno preliminarmente avvalersi di una commissione consultiva a cui parteciperanno:

a) per l'Ospedale: Dott. Adriano Lagostena, Direttore Generale, Dott. Roberto Tramalloni, Direttore sanitario e Dott. Luigi Bertorello, Direttore del Dipartimento Gestione risorse umane, Organizzazione, Affari generali e legali;

b) per l'Università: il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Direttore del Dipartimento universitario di competenza e il Direttore Amministrativo.

3. La costituzione e la riorganizzazione dei dipartimenti che interessino U.O. a direzione universitaria saranno oggetto di preventiva consultazione con l'Università.

Articolo 5 - Personale universitario

1. I docenti, i ricercatori universitari, compresi quelli a tempo determinato, ed il personale tecnico amministrativo che svolge attività assistenziale essenziale alle esigenze della didattica, della ricerca e delle attività di supporto alle stesse presso l'Ospedale è riportato in appositi elenchi, periodicamente aggiornati, con

o dell'insegnamento che costituisce oggetto della loro attività.

2. Detto personale è inserito in un elenco separato d'intesa tra Università e Ospedale in base alle necessità istituzionali, e non ha diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto alla borsa di studio o di ricerca o al trattamento economico comunque percepito. L'attività assistenziale degli assegnisti, dei dottorandi di ricerca e dei professori a contratto non comporta oneri aggiuntivi per l'Ospedale, salvo la copertura assicurativa.

Art. 7 – Impegno orario

1. L'impegno orario del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo è onnicomprensivo. In ogni caso, l'impegno per l'attività assistenziale è pari al 60% di quello complessivo stabilito per il personale del Servizio Sanitario, ossia pari a n. 22 ore settimanali. L'impegno assistenziale, come sopra determinato, è articolato in base al piano di lavoro dell'unità operativa ed alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo criteri di flessibilità.

2. Il personale universitario docente e ricercatore potrà espletare l'attività assistenziale funzionale alle attività di didattica e di ricerca unicamente nella disciplina per la quale è stato convenzionato.

Articolo 8 – Incarichi

1. Al personale universitario convenzionato vengono conferiti, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, gli incarichi espressamente previsti dai CCNL e dai contratti aziendali della dirigenza medica, sanitaria e del personale del comparto del S.S.N., previa intesa con il Rettore.

2. La nomina e la cessazione dall'incarico dei Direttori delle strutture complesse

previste nel presente accordo saranno effettuate d'intesa tra il Rettore dell'Università e il Direttore Generale dell'Ospedale nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 – Valutazione dei dirigenti

1. Il personale universitario equiparato ai dirigenti medici e sanitari a cui sono stati conferiti incarichi di cui all'art. 8 è sottoposto a valutazione, sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, da parte del Nucleo di valutazione istituito all'interno dell'Ospedale, implementato da uno o più rappresentanti all'uopo indicati dal Rettore.

Articolo 10 – Attività libero professionale

1. Ai medici universitari convenzionati è garantita la possibilità di esercitare l'attività libero professionale intramoenia alle stesse condizioni e secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale dell'Ospedale, nel rispetto delle norme espressamente previste in materia.

2. L'esercizio di detta attività è gestito direttamente fra l'Ospedale ed il dipendente universitario. L'Ospedale e l'Università si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente variazioni o eventuali situazioni ostative.

3. L'Ospedale si impegna a corrispondere all'Ateneo gli importi dovuti agli interessati nei tempi previsti per i propri dipendenti.

4. L'Ospedale provvederà alla regolamentazione ed organizzazione dell'attività di consulenza assistenziale in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nei decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 19 giugno 1999, n. 229 ed agli atti di indirizzo e coordinamento emanati con DPCM 27 marzo 2000, dandone comunicazione all'Università.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel PGI e nei CCNL e aziendali.

Articolo 11 – Locali e risorse strumentali

1. L'Ospedale pone a disposizione dell'Università i locali, le risorse strumentali e i posti letto assegnati alle strutture convenzionate specificati nell'Allegato 3, che l'Università riconosce come idonei allo svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca oggetto della presente convenzione.

2. L'Ospedale assume a proprio carico ogni onere inerente la manutenzione e/o la sostituzione dei beni sopra indicati.

3. L'Università, in relazione alle necessità connesse ai propri fini istituzionali, può mettere a disposizione, previo accordo con l'Ospedale, attrezzature proprie per le quali assume a proprio carico ogni onere di manutenzione e/o sostituzione.

4. Qualsiasi modifica della dotazione organica e strumentale assegnata alle strutture convenzionate dovrà essere concordata tra le Parti, sentito il docente incaricato della direzione delle stesse.

Articolo 12 – Responsabilità civile ed assicurazione

1. L'Ospedale è responsabile civilmente per l'attività svolta dal personale universitario, dagli iscritti alle scuole di specializzazione di cui ai Decreti Legislativi 8.8.1991 n. 257 e 17.8.1999 n. 368, dai titolari di contratti di ricerca e dottorandi che interagiscono con attività assistenziali e/o di ricerca e dai laureati che effettuano il tirocinio pre-abilitazione.

2. A tal fine l'Ospedale stipula idonea ed adeguata polizza di assicurazione, ai sensi e nei limiti stabiliti dalle vigenti normative sanitarie, per la responsabilità civile

derivante da danni a terzi (ricoverati, assistiti, anche ambulatorialmente nelle unità operative) per i fatti dei sopra richiamati soggetti.

3. Le attività cliniche svolte in Ospedale relativamente a studi spontanei per procedure previste dalla medicina basata sull'evidenza sono ricomprese nell'ambito della copertura assicurativa prevista per l'attività clinica generale e di ricerca dell'Ospedale in ottemperanza a quanto previsto all'art. 2 comma 4 del DM Ministero Salute 17.12.2004.

4. L'Università assume l'onere assicurativo relativo alla responsabilità civile per danni a terzi ricoverati o comunque assistiti per fatto degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Articolo 13 – Sicurezza

1. Il datore di lavoro di ciascuna delle Parti si assumerà tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei suoi locali.

2. Il datore di lavoro di ciascuna delle parti si impegna a comunicare alle altre parti l'elenco dei soggetti che svolgono presso i propri locali attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 15 – Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle Parti ed ha durata fino alla sottoscrizione della nuova convenzione attuativa che verrà stipulata tra Ospedale e Università a seguito del rinnovo del PGI Regione-Università.

Articolo 16 – Registrazione

1. La convenzione viene redatta in due originali e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Genova, li 15 SET. 2010

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI GENOVA

Il Rettore


Prof. Giacomo Deferrari

PER L'ENTE OSPEDALIERO

OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA

Il Direttore Generale

Dott. Adriano Lagostena



ALLEGATO n.1: ELENCO delle UNITA' OPERATIVE CONVENZIONATE

1. **Struttura semplice dipartimentale Radiologia vascolare interventistica del Dipartimento di Neuroscienze e cardio-vascolare**
(Struttura semplice dipartimentale con prevalente finalità di assistenza a direzione universitaria)

ALLEGATO N. 2

PERSONALE UNIVERSITARIO DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO – AMMINISTRATIVO DA COLLOCARE NELLE SINGOLE UU.OO.

UU.OO. semplici a valenza dipartimentale a direzione universitaria:

Unità Operativa Semplice Dipartimentale: s.s.d. Radiologia vascolare interventistica

- Prof. **Giovanni DE CARO** – Professore Associato - Area 06 (Scienze mediche); S.S.D. Med/36 Diagnostica per immagini e radioterapia

UU.OO semplici a valenza dipartimentale a direzione ospedaliera:

Unità Operativa Semplice Dipartimentale: s.s.d. Genetica medica

- Dott. **Emilio DI MARIA** – Ricercatore t.p. - Area 06 (Scienze mediche); S.S.D. Med/03 Genetica medica

UU.OO. complesse a valenza dipartimentale a direzione ospedaliera:

Unità Operativa Complessa Dipartimentale: s.c. Laboratorio di Genetica umana

- Dott.ssa **Silvia VIAGGI** – Ricercatore t.p. – Area 05 (Scienze biologiche); S.S.D. Bio/18 Genetica

PERSONALE SANITARIO MEDICO E NON MEDICO

- n. 1 unità di personale medico dedicato alla Struttura semplice dipartimentale Radiologia vascolare interventistica
- personale tecnico, in funzione dell'utilizzo delle macchine, in condivisione con le altre strutture sanitarie afferenti al Dipartimento di Neuroscienze e cardio-vascolare

ALLEGATO n.3: LOCALI e RISORSE STRUMENTALI

1. Locali e risorse strumentali afferenti al Dipartimento di Neuroscienze e cardio-vascolare